



ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Patriarcato di Venezia

Approvato dall'Assemblea Elettiva del 19 gennaio 2020



Cap. 1 L’Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia

Art. 1 Costituzione

È costituita l’Associazione di diritto civile denominata Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia, con sede in Zelarino - Venezia, via Visinoni, 4C - C.F. 90030620273 – P. IVA 04119620278.

Art. 2 Fonti

L’Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia è disciplinata dallo Statuto della Azione Cattolica Italiana, che si intende qui integralmente riportato, dal Regolamento Nazionale, dal presente Atto Normativo e, per quanto concerne ogni aspetto civilistico e formale, dagli artt. 14 e ss. C.C.

Art. 3 Atto normativo

Il presente Atto Normativo presenta le finalità dell’Associazione, le sue caratteristiche ed il suo radicamento nella Chiesa locale; disciplina, in quanto compatibile con lo Statuto e il Regolamento di cui all’articolo precedente e in funzione integrativa agli stessi, la vita, l’ordinamento e le funzioni dell’Associazione diocesana; vale quale adesione all’unica Associazione nazionale.

Art. 4 Diocesanità dell’Azione Cattolica

L’Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia nelle modalità stabilite dal proprio status, definito dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e dal presente Atto Normativo, agisce nella Chiesa di Venezia in collaborazione con la gerarchia ecclesiastica ed in comunione con il suo Patriarca.

Art. 5 Le scelte qualificanti dell’AC di Venezia

a. La scelta della Chiesa locale

L’AC cammina con passo orientato dalla e alla diocesanità. Essa agisce in dialogo col proprio Patriarca, ne accoglie con intelligenza il magistero, contribuisce alla elaborazione ed attuazione delle linee programmatiche per la pastorale ed è a servizio della comunione fra le diverse espressioni ecclesiali.

b. La scelta della parrocchia

Particolare attenzione da parte dell’AC è riservata al luogo privilegiato in cui la Chiesa diocesana prende corpo, ovvero la parrocchia. A partire da essa, l’AC sviluppa tutte le potenzialità che le derivano dalle scelte qualificanti che la contraddistinguono, in qualità di elemento propulsivo di missionarietà.

c. La laicità

All’AC è riconosciuta capacità progettuale e organicità dei percorsi formativi nell’offrire alla Chiesa una scuola di santità laicale.

Il cuore della proposta formativa dell’AC è Gesù: il senso, la via e la meta della formazione e della vita cristiana. L’attività formativa, che è permanente, conduce a conoscere Gesù e a decidersi per Lui scoprendo che tutto questo realizza il desiderio di umanità piena che ci portiamo dentro. Ecco perché l’AC si fa spazio vivo dove formare coscienze ad essere “di Dio” nel mondo; laici capaci di vivere l’identità e la vita cristiana con forte originalità appartenenti a Cristo nella Chiesa e immersi nel mondo in un rapporto aperto e intenso con esso; pronti ad impegnarsi personalmente non solo in ambito pastorale, ma anche in quello socio-politico e culturale



d. La scelta unitaria

Essere “specialisti dell’insieme” è uno dei tratti che contraddistingue la scelta associativa. La prospettiva è la dimensione familiare, nella quale la diversità delle età e delle modalità di risposta alla chiamata del Signore a camminare con Lui, sono ricchezza e risorsa per testimoniare la bellezza del Vangelo.

e. La scelta educativa

Fedele alla sua storia, l’AC investe molte risorse nel dare corpo alla scelta educativa che ritiene costitutiva per la sua realtà e la sua missione. L’attenzione riservata in particolare ai bambini, ai ragazzi e ai giovani è articolata in gruppi nel rispetto e nella valorizzazione delle ricchezze specifiche di ogni età.

Per adempiere al proprio compito educativo l’AC non solo impara dalla famiglia cristiana, ma riconosce e promuove il sacramento del matrimonio, il ministero coniugale e il ruolo attivo e peculiare degli sposi nell’apostolato. L’AC, inoltre, ha cura di far emergere al proprio interno speciali vocazioni educative e di prepararle a svolgere questo servizio con competenza e gratuità, attivando appositi percorsi.

Cap. 2 Adesione e partecipazione all’Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia

Art. 6 La chiamata vocazionale

Aderire all’Azione Cattolica significa rispondere ad una chiamata del Signore a vivere quella “singolare forma di ministerialità laicale” che il Concilio affida all’AC. Questo chiama ogni aderente:

- in quanto battezzato, a scoprire ed a percorrere nell’originalità della sua persona il cammino di santità;
- in quanto laico, a testimoniare ed annunciare Cristo nella quotidianità della vita;
- in quanto associato, a conoscere la vita dell’Associazione ed esserne corresponsabile;
- in quanto battezzato, laico e aderente all’AC ad amare la Chiesa in forma associata.

Tutto questo fa sì che il singolo aderente e l’Associazione stessa assumano come proprio stile di vita lo stile familiare fondato sull’accoglienza, sul rispetto della dignità umana, sull’amore, sulla gratuità, sulla corresponsabilità.

La piena e consapevole adesione all’AC, in quanto risposta vocazionale, è caratterizzata dalla tensione al “per sempre”. La conferma annuale aiuta a prendere sempre più coscienza del dono ricevuto e della sua ricchezza.

Art. 7 Adesione, richiesta, accoglienza, forme

1. Aderisce all’Azione Cattolica il laico che accetta le finalità descritte nello Statuto, nel Progetto Formativo, nel presente Atto Normativo e si impegna a realizzarne l’esperienza nella comunità ecclesiale e civile.
2. Aderendo all’Azione Cattolica di Venezia si aderisce all’Azione Cattolica Italiana.
3. L’adesione è personale, normalmente maturata ed espressa all’interno di un gruppo.
4. La richiesta di adesione va presentata alla Associazione parrocchiale o interparrocchiale con la quale il richiedente intende vivere l’esperienza.
5. L’adesione viene accolta dal Consiglio parrocchiale di AC e riconosciuta dal Consiglio diocesano.

6. L'adesione comporta la partecipazione alla vita di gruppo. Tuttavia è possibile aderire all'AC, qualora si fosse impossibilitati alla normale vita di gruppo per malattia, lavoro, situazioni di vita ecc, in forza della comunione spirituale che anima l'Associazione.
7. L'Associazione accoglie temporaneamente, in qualità di "simpatizzanti", coloro che si avvicinano per conoscerne finalità e impegni. È auspicabile che questo periodo aiuti le persone a maturare una scelta definitiva.
8. L'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, l'AC del Patriarcato di Venezia ripropone annualmente a tutti gli aderenti il senso, gli ideali e le responsabilità connessi alla propria adesione.
9. La celebrazione dell'Adesione avrà carattere diocesano il primo anno di ogni triennio, con una convocazione nella cattedrale di San Marco alla presenza del Patriarca; negli altri anni si svolgerà a livello parrocchiale o interparrocchiale.
10. L'adesione dei nuovi soci e la riconferma degli altri da parte delle Associazioni parrocchiali e interparrocchiali, avviene secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio nazionale e dal Consiglio diocesano.

Art. 8 Diritti, doveri, condizioni

1. L'adesione conferisce al socio Adulto, Giovane e Giovanissimo il diritto-dovere di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla determinazione delle scelte fondamentali dell'Associazione mediante l'esercizio del voto e la partecipazione agli incontri a lui destinati.
2. I ragazzi dell'ACR esercitano le loro scelte attraverso i propri educatori e responsabili; vanno coinvolti ed accompagnati, in collaborazione con le loro famiglie, in percorsi di compartecipazione alla vita della Chiesa e dell'Associazione.
3. Annualmente il socio, tramite l'Associazione di appartenenza, informa il centro diocesano delle responsabilità associative ed educative assunte; indica inoltre le abilità/professionalità che intende mettere a servizio dell'AC.
4. L'adesione all'AC comporta il dovere di sostenere l'Associazione anche sotto il profilo economico, in primis attraverso il versamento della quota associativa annuale.
5. La quota associativa, comprendente l'assicurazione R.C., l'abbonamento alla stampa nazionale e diocesana, deve essere versata secondo quanto previsto dal precedente art. 7.10.

Art. 9 Regole per l'esercizio del voto e condizioni di eleggibilità

1. Gli aderenti, a livello di base, ed i loro rappresentanti, agli altri livelli, eleggono ogni tre anni i Responsabili dell'Associazione che, come ogni altra commissione ed incarico, scadono con le Assemblee elettive.
2. Nelle liste dei candidati è opportuno che siano presenti uomini e donne, adulti e giovani.
3. Il diritto di voto è personale e si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età; l'esercizio della delega si applica solo nei casi di assemblee elettive diocesane e/o a fronte di apposita normativa approvata dal Consiglio diocesano.
4. Possono essere proposte le candidature di tutti gli aderenti che abbiano compiuto il 18° anno di età.
5. Coloro che hanno compiuto il 30° anno di età non possono essere candidati nella lista giovani.
6. Il voto si esprime normalmente a scrutinio palese; a scrutinio segreto solo per l'elezione, designazione, incompatibilità o decadenza di persone.



7. L'elezione dei membri di Presidenza e Consiglio (diocesano o parrocchiale) avviene col voto dei soci aventi diritto.
8. Il Consiglio parrocchiale uscente, in occasione dell'Assemblea elettiva triennale, stabilisce le modalità per l'elezione del nuovo Consiglio e quelle per l'indicazione del Presidente parrocchiale in sintonia col presente Atto Normativo. Il Consiglio parrocchiale neo eletto nella prima riunione designa il nuovo Presidente. Il parroco presenta, tramite l'assistente diocesano, il candidato al Patriarca per la nomina.
9. I membri della Presidenza e del Consiglio diocesano nonché i Presidenti parrocchiali dell'AC di Venezia, nel corso del loro mandato, si precludono l'assunzione di responsabilità legate alla vita dei partiti o alla gestione amministrativa pubblica del territorio.
10. Gli incarichi direttivi hanno durata triennale. Gli eletti a Presidente parrocchiale o diocesano e componente la Presidenza diocesana non possono ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi.

Art. 10 Gli assistenti

1. Gli Assistenti dell'AC sostengono l'Associazione alimentandone la dimensione spirituale, il senso apostolico e promuovendone l'unità. Il sacerdote Assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipe della missione del Vescovo, segno della sua presenza e membro del presbiterio in modo che l'apostolato congiunto di sacerdoti e laici renda più piena la collaborazione ecclesiale dell'Associazione.
2. L'Assistente diocesano è nominato dal Patriarca e, per assicurare la presenza sacerdotale in ciascuna articolazione e realtà associativa, chiede che il Patriarca nomini altri sacerdoti per coadiuvarlo.
3. L'Assistente unitario coordina le attività degli altri Assistenti diocesani ed è per tutta l'Associazione punto di riferimento spirituale ed elemento di unità.
4. Gli Assistenti diocesani, in collaborazione col Centro Nazionale, curano la formazione e l'aggiornamento degli Assistenti parrocchiali e del presbiterio per quanto riguarda la conoscenza dell'AC, in ciò coadiuvati dai membri della Presidenza.
5. L'Assistente delle Associazioni parrocchiali è il parroco o il sacerdote da lui incaricato: il suo nome viene indicato al momento dell'adesione.
6. Gli Assistenti, ai vari livelli, partecipano agli incontri di Presidenza e Consiglio; partecipano inoltre a tutte le iniziative e agli incontri unitari, a quelli dell'articolazione o realtà associativa cui fanno parte, pur non avendo diritto di voto.

Cap. 3 Articolazione dell'Associazione diocesana del Patriarcato di Venezia

Art. 11 Costituzione di Associazioni

1. In seno all'Azione Cattolica diocesana sono costituite associazioni territoriali senza personalità giuridica che fanno riferimento alla realtà parrocchiale ed interparrocchiale.
2. Le Associazioni parrocchiali impossibilitate a sostenere una vita di gruppo per i propri aderenti, curano che gli stessi si aggregino temporaneamente ai gruppi interparrocchiali più vicini territorialmente.

Art. 12 Associazioni parrocchiali

1. L'Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Nell'Associazione parrocchiale possono costituirsi gruppi come prima e vitale esperienza associativa.



2. L'Associazione parrocchiale si dota di un organo assembleare che garantisce la partecipazione di tutti gli aderenti alle decisioni associative e che ogni tre anni esprime democraticamente i Responsabili dell'Associazione parrocchiale.
3. L'Associazione parrocchiale si dota di un Consiglio per la programmazione, la gestione e la verifica delle attività composto dai Responsabili eletti dall'Assemblea.
4. Il Consiglio parrocchiale uscente determina il numero dei Responsabili (massimo due per ogni settore ed articolazione) da eleggere in occasione dell'Assemblea elettiva parrocchiale in base alle reali necessità dell'Associazione ed in sintonia col presente Atto Normativo.
5. L'Associazione parrocchiale designa, secondo quanto previsto dal presente Atto Normativo, un Presidente che ne promuove e coordina l'attività, curando la piena collaborazione con il parroco e la comunità parrocchiale.

Art. 13 L'Associazione interparrocchiale

1. I laici che hanno la vocazione di vivere l'Azione Cattolica possono dar vita ad una Associazione interparrocchiale qualora non sia costituita l'Associazione nelle rispettive Comunità parrocchiali.
2. L'Associazione interparrocchiale si costituisce in accordo con la Presidenza diocesana, nomina e designa i propri organi come l'Associazione parrocchiale e individua un proprio Assistente sentito l'Ordinario.

Art. 14 Il Gruppo interparrocchiale

1. Il Gruppo interparrocchiale è lo strumento di formazione costituito da aderenti di Associazioni parrocchiali o interparrocchiali diverse che, pur conservando la propria appartenenza alle associazioni di provenienza, partecipando alla vita associativa delle medesime, per ragioni formative e/o logistiche, scelgono di formarsi in un gruppo esterno alle stesse.
2. Il Gruppo interparrocchiale individua un Responsabile educativo e si costituisce in accordo con la Presidenza diocesana.

Art. 15 Movimenti diocesani

Qualora si presentassero le condizioni per la costituzione di gruppi aderenti a uno dei movimenti di AC esistenti a livello nazionale, il Consiglio - su parere della Presidenza - valutate l'opportunità e l'utilità, ne dispone la genesi, la disciplina e le rappresentanze in base a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Art. 16 Relazioni con FUCI, MEIC e MIEAC

Il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) ed il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC) sono composti da aderenti all'AC e come tali gestiti in seno all'Associazione. Le relazioni con la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) ed i cosiddetti movimenti esterni Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) e Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC) sono invece regolate da appositi accordi fra la Presidenza diocesana di AC e i loro rappresentanti.

Cap. 4 L'Associazione diocesana

Art. 17 Le Assemblee

È l'Associazione diocesana di Azione Cattolica che esprime l'ecclesialità e la pastoralità, per il suo rapporto con il Vescovo nella Chiesa locale; è costituita da quanti nella stessa Chiesa locale aderiscono all'AC; è legata alle altre Associazioni diocesane di Azione Cattolica da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.



È l'Assemblea diocesana l'organismo attraverso il quale l'Associazione definisce, approva e verifica i programmi triennali, elabora ed approfondisce le proprie scelte ed elegge il Consiglio diocesano; essa può essere: Elettiva, Ordinaria, Straordinaria.

Art. 18 L'Assemblea ELETTIVA

1. Viene convocata dal Consiglio diocesano alla fine di ogni triennio; essa ha il compito di:
 - a) tracciare e verificare le linee di programma dell'Associazione diocesana, tenendo presenti le proposte programmatiche diocesane, quelle della Chiesa italiana, ed i cammini dell'AC nazionale;
 - b) approvare il documento assembleare triennale che le riassume;
 - c) eleggere i membri del Consiglio diocesano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente diocesano coadiuvato da un Ufficio di Segreteria e da un moderatore:
 - a) l'Ufficio di Segreteria coordinato dal Segretario diocesano ha il compito di verbalizzare gli atti dell'Assemblea, organizzare le votazioni (orari, scrutatori ...), decidere su eventuali reclami e proclamare gli eletti
 - b) il Moderatore, proposto dal Presidente e nominato dall'Assemblea, ha il compito di guidare la discussione e l'approvazione del documento.
3. L'Assemblea e le relative votazioni sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.
4. Hanno diritto di voto:
 - a) Ogni Associazione parrocchiale o interparrocchiale: attraverso il Presidente, un Responsabile Adulti, un Responsabile Giovani e un Responsabile ACR.
 - b) I Consiglieri diocesani uscenti.
 - c) Un rappresentante del MEIC ed un rappresentante della FUCI designati a norma dei rispettivi regolamenti interni.
 - d) Un Rappresentante in più per ogni Associazione con un numero di aderenti da 50 a 74, due Rappresentanti in più per ogni Associazione che superi i 74 aderenti
5. All'Assemblea è opportuno sia presente una rappresentanza di ragazzi dell'ACR per richiamare l'Associazione al suo impegno educativo.
6. I Rappresentanti delle Associazioni parrocchiali ed interparrocchiali sono normalmente scelti, mediante votazione del Consiglio parrocchiale neo eletto, tra quelli indicati negli elenchi Responsabili o Educatori consegnati al Centro diocesano con le adesioni
7. I Rappresentanti ricevono, per tempo, un invito personale da esibire alla segreteria il giorno dell'Assemblea che li autorizza alle votazioni a scrutinio segreto per l'elezione dei candidati ed al voto palese per l'approvazione del documento.

Art. 19 Il Documento Assembleare

1. Il documento Assembleare proposto per il triennio deve venir offerto alle Associazioni parrocchiali ed interparrocchiali, nonché ai gruppi diocesani o interparrocchiali, con congruo anticipo in modo da consentirne una approfondita lettura e valutazione.
2. Eventuali proposte di modifiche, firmate da almeno sei aderenti con diritto di voto, vanno inviate alla Presidenza diocesana, sino a quaranta giorni prima della data fissata dell'Assemblea.
3. Il Consiglio diocesano, appositamente convocato, valuterà le proposte di modifica presentate, deciderà:



- quali integrare nel documento, approvandole con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto,
- quali respingere, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto

Gli emendamenti che non raggiungono tali maggioranze verranno sottoposti al parere dell'Assemblea per la votazione.

4. La votazione in Assemblea avverrà solo per gli articoli soggetti a modifica, previa presentazione di una motivazione a favore ed una contraria. Il documento emendato sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20 Le candidature e le votazioni dei candidati al Consiglio diocesano

1. Nella scelta delle candidature si deve tener conto che siano rappresentati uomini e donne, che il candidato abbia compiuto il 18° anno di età, che abbia una reale esperienza associativa.
2. Le proposte di candidature devono essere presentate alla Presidenza diocesana sino a una settimana prima dell'Assemblea.
3. Possono presentare candidature:
 - a) la Presidenza diocesana
 - b) i Consigli parrocchiali
 - c) almeno dieci aderenti con diritto di voto
4. Le elezioni si svolgono su tre liste che raccolgono rispettivamente le candidature degli Adulti, dei Giovani e dei Responsabili ACR.
5. L'Assemblea eleggerà sino ad un massimo di 5 candidati per ognuna delle tre liste.
6. Ogni elettore è tenuto ad indicare sino a 4 preferenze per ciascuna lista, due maschili e due femminili.
7. In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea è ammessa la delega ad una sola persona che non abbia già diritto di voto in Assemblea.
8. Risulteranno eletti, all'interno delle singole liste, i due candidati e le due candidate che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato (uomo o donna) che dopo di essi avrà ottenuto più voti; in caso di parità di voti risulterà eletto quello più anziano.
9. Qualora non vi sia un numero di candidati, uomo o donna, sufficiente a garantire la parità di genere di cui al primo periodo del comma precedente, risulteranno in ogni caso eletti i successivi candidati (uomo o donna) che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 21 L'Assemblea ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria: conosciuta come Convegno di Primavera, viene convocata dal Consiglio diocesano almeno una volta all'anno, salvo quando si tiene l'Assemblea Elettiva, per affrontare ed approfondire una tematica significativa per l'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dalla Presidenza diocesana.
3. La partecipazione è aperta a tutti gli aderenti.
4. La convocazione avviene attraverso i Responsabili parrocchiali e/o interparrocchiali

Art. 22 L'Assemblea STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Consiglio diocesano per rendere compartecipe l'Associazione di questioni particolarmente importanti per la vita dell'AC diocesana o nazionale. All'Assemblea può essere richiesta l'esplicitazione di un parere attraverso votazione.



2. L'Assemblea è presieduta dalla Presidenza diocesana.
3. Nelle Assemblee straordinarie in cui si devono rendere partecipi i soci su alcune questioni, la partecipazione è aperta a tutti gli aderenti e la convocazione avviene attraverso i Responsabili parrocchiali e/o interparrocchiali.
4. Nelle Assemblee straordinarie in cui c'è la necessità di assumere decisioni, per le modalità di convocazione e di votazione ci si deve attenere alle norme previste per l'Assemblea Elettiva.

Art. 23 Il Consiglio diocesano

1. È responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione di fronte all'Assemblea e al Vescovo. Si riunisce ordinariamente per esercitare le proprie competenze e verificare l'andamento dell'attività associativa su convocazione della Presidenza, che ne stabilisce anche l'ordine del giorno, almeno quattro volte all'anno; straordinariamente su richiesta della Presidenza o di almeno un terzo dei Consiglieri eletti.
2. La prima riunione di Consiglio, dopo l'assemblea elettiva, è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età
3. Per la designazione del Presidente diocesano, il Consiglio con votazione segreta, sceglie una terna da presentare al Patriarca. Per l'indicazione dei tre nominativi è necessaria, per i primi tre scrutini, la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti, dal quarto in poi, la maggioranza dei votanti.
4. Il Presidente diocesano nominato dal Patriarca, convoca successivamente il Consiglio per l'elezione dei quattro Vicepresidenti (due per gli Adulti e due per i Giovani) e del Responsabile ACR, su proposta dei rispettivi Consigli di Settore e di Articolazione; del Segretario e dell'Amministratore su proposta del Presidente. Nella medesima seduta il Consiglio diocesano può indicare alla Presidenza diocesana, previa proposta del Consiglio di Articolazione, un Vice Responsabile ACR da cooptare in Presidenza diocesana che ha solo diritto di voto consultivo, in conformità a quanto disposto dagli artt. 10 comma 2 lettera f) e 16 comma 6 del Regolamento d'attuazione nazionale.
5. Possono essere proposti come candidati alla carica di Presidente, Vicepresidente e Responsabile ACR, persone non elette al Consiglio diocesano purché iscritte all'Azione Cattolica di Venezia.
6. Approva le cooptazioni proposte dalla Presidenza per ragioni di opportunità pastorale ed associativa, in numero non superiore ai membri eletti; i consiglieri cooptati ai sensi della presente disposizione hanno solo diritto di voto consultivo in Consiglio diocesano, ai sensi dell'art. 19 comma 6 dello Statuto nazionale.
7. Può costituire Commissioni di lavoro per attività unitarie, ne nomina i Responsabili, ne verifica i programmi e la loro attuazione.
8. Amministra le risorse finanziarie dell'Associazione diocesana approvando annualmente le quote associative ed il bilancio;
9. Stabilisce criteri e modalità dell'adesione all'ACI.
10. Convoca le Assemblee diocesane.
11. Elabora e modifica le bozze dell'Atto Normativo sottoponendole all'approvazione dell'Assemblea; comunica le scelte al Consiglio nazionale.
12. Traduce gli orientamenti dell'Assemblea in programmi operativi, assumendo quali punti di riferimento le proposte programmatiche del Patriarcato e il programma nazionale dell'Associazione.
13. Elabora proposte e programmi in relazione a particolari esigenze del territorio diocesano.



14. Analizza e discute i programmi dei Movimenti di AC per assicurare, nel rispetto delle specifiche autonomie e funzioni, l'organicità dell'azione associativa.
15. Cura l'organicità della formazione dei Responsabili Associativi e degli Educatori.
16. Approva i regolamenti interni che, in armonia con il presente Atto normativo e in conformità allo Statuto e al Regolamento d'attuazione nazionale, si dovessero rendere necessari per disciplinare aspetti ulteriori dell'organizzazione e dell'attività dell'Associazione diocesana.

Art. 24 Composizione del Consiglio diocesano

1. Sono membri di diritto del Consiglio diocesano:
 - a) i membri eletti dall'Assemblea;
 - b) i membri della Presidenza diocesana che non siano stati scelti fra i Consiglieri eletti;
 - c) il Presidente del MEIC;
 - d) un Presidente della FUCI;
 - e) gli Assistenti diocesani dell'AC, della FUCI, dei Movimenti fanno parte di diritto del Consiglio;
2. Sono membri del Consiglio diocesano con solo voto consultivo:
 - a) una coppia di sposi (cooptata);
 - b) i Responsabili di Commissioni per attività di interesse unitario e di articolazione
 - c) i Responsabili previsti dai Regolamenti interni necessari per disciplinare aspetti ulteriori dell'organizzazione e dell'attività dell'Associazione diocesana
 - d) gli Aderenti incaricati dall'Associazione a rappresentarla nelle Commissioni e/o Uffici pastorali diocesani.

Art. 25 Il Presidente Diocesano

1. Il Presidente Diocesano rappresenta l'Azione Cattolica di Venezia in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici; garantisce l'unità e la collegialità dell'Associazione
2. Promuove e coordina l'attività della Presidenza, presiede il Consiglio Diocesano e le Assemblee Diocesane

Art. 26 La Presidenza Diocesana

1. La Presidenza diocesana è composta: dal Presidente, dai membri di cui all'art. 23.4 e dagli Assistenti diocesani; il Vice Responsabile ACR, cooptato in Presidenza diocesana sulla base di quanto disposto dall'art. 23.4 del presente Atto normativo, ha solo diritto di voto consultivo, in conformità agli artt. 10 comma 2 lettera f) e 16 comma 6 del Regolamento d'attuazione nazionale.
2. La Presidenza diocesana è responsabile, in via esecutiva, dell'attività di tutta l'Associazione diocesana. È suo compito nei confronti del Consiglio diocesano:
 - a) eseguirne le deliberazioni e svolgere le funzioni che esso le affida;
 - b) sottoporli, per l'approvazione: i programmi associativi, le proposte di formazione per i Responsabili e gli Educatori, eventuali altre iniziative unitarie;
 - c) aggiornarlo sull'attività unitaria, delle articolazioni e delle commissioni, per consentirgli l'analisi e la verifica;
 - d) sottoporli le proposte di cooptazione al Consiglio di Responsabili di commissioni che non siano membri della Presidenza
 - e) proporgli annualmente per l'approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo, e le quote associative.



Art. 27 Comitato Presidenti

1. Tutti i Presidenti parrocchiali ed interparrocchiali formano il Comitato Presidenti, organo consultivo della Presidenza e del Consiglio.
2. Il Comitato Presidenti sarà convocato almeno una volta all'anno per discutere le linee ed i programmi dell'Associazione.
3. Al Comitato Presidenti vengono presentati annualmente il bilancio consuntivo della gestione ed il bilancio preventivo, approvati dal Consiglio diocesano.

Art. 28 Dimissioni e sostituzioni

1. Al membro eletto di Consiglio, diocesano e parrocchiale, assente ingiustificato a tre incontri, la Presidenza solleciterà un chiarimento della sua situazione ed eventualmente creerà le condizioni per la sostituzione.
2. Ove il Consiglio, per assenza o manifesta inosservanza delle norme statutarie, decidesse di chiedere ad un membro di Presidenza/Consiglio di lasciare il suo mandato, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri eletti ed un contraddittorio con lo stesso.
3. In caso di dimissioni di un membro di Consiglio subentra automaticamente il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.
4. In caso di dimissioni di un membro di Presidenza, il Consiglio provvederà ad eleggerne uno nuovo.

Art. 29 Le Commissioni

1. È compito delle Commissioni coadiuvare la Presidenza nella realizzazione dei programmi associativi.
2. Tutte le Commissioni unitarie promosse da Consiglio e Presidenza sono presiedute e coordinate da Responsabili di Presidenza.
3. I membri delle Commissioni diocesane, non eletti in Consiglio, avranno cura di coordinarsi con le proprie Associazioni di appartenenza prima di accettare l'impegno.

Cap. 5 Disposizioni Amministrative

Art. 30 I bilanci

1. Il Consiglio diocesano, su proposta del Presidente, nomina un Amministratore per la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. L'Amministratore è coadiuvato nella gestione da un Comitato per gli affari economici, composto da due persone elette dal Consiglio diocesano; l'Amministratore è tenuto a presentare annualmente al Consiglio il bilancio consuntivo della gestione, ed il bilancio preventivo che dovrà tener conto delle scelte approvate dal Consiglio stesso.
2. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento d'attuazione riferite all'Associazione nazionale e le norme del presente Atto Normativo riferite all'Associazione diocesana.

Art. 31 Le risorse

1. L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
 - a) Dalle quote associative dei soci
 - b) Dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali,
 - c) Da donazioni e lasciti testamentari



- d) Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) Da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
- f) Da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

Art. 32 Scioglimento dell'Associazione diocesana

Lo scioglimento dell'Associazione qualora non esistessero le condizioni per la sua continuità e risultasse vano ogni tentativo in merito, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria diocesana con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. L'eventuale scioglimento dell'Associazione diocesana determina anche lo scioglimento delle Associazioni di livello inferiore.

Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione secondo le norme di legge in vigore in Italia e nel pieno rispetto di eventuali vincoli giuridici, sarà devoluto ad organizzazioni del territorio del Patriarcato di Venezia, la cui individuazione è rimessa alla deliberazione del Consiglio diocesano, che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Azione Cattolica, ovvero all'Azione Cattolica Italiana.

Cap. 6 Norme finali

Art. 33 Operatività e modifiche

1. Il presente Atto Normativo e le eventuali modifiche diventano operative dopo la ratifica da parte del Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana.
2. Ogni ulteriore modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata da una Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Il presente Atto Normativo è approvato dall'Assemblea diocesana elettiva celebrata a Zelarino - Venezia il 19 gennaio 2020 e diviene operativo a seguito della valutazione di conformità espressa dal Consiglio nazionale in data _____